



DIFENDERSI DALL'USURA

**GUIDA CONTRO IL
SOVRAINDEBITAMENTO E
PER IL CORRETTO ACCESSO
AL CREDITO**

UNA COLLABORAZIONE



CODICI LAZIO

Via Oderisi da Gubbio 18

00146 Roma

Tel (+39) 06.55.30.18.08

C.F. 96160390587

www.codici.org/lazio

segreteria.sportello@codici.org



COMUNE DI ALATRI

P.zza S. Maria Maggiore, 1

03011 Alatri (FR)

Tel. (+39) 0775.448.1

Fax (+39) 0775.435.108

P.Iva: 00621710607

www.comune.alatri.fr.it

segreteria.sindaco@comune.alatri.fr.it

DIFENDERSI DALL'USURA

GUIDA CONTRO IL SOVRAINDEBITAMENTO E
PER IL CORRETTO ACCESSO AL CREDITO

CODICI E COMUNE DI ALATRI

CONTENUTI

06

GIOCO D'AZZARDO E USURA.
COME RICONOSCERE L'USURARIO

07

LA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO. IL PIANO
DEL CONSUMATORE

08

L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE
DELLE CRISI CON I DEBITORI

09

GLI ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

10

LA TRANSAZIONE FISCALE, IL
PAGAMENTO DILAZIONATO PER I
DEBITORI-IMPREDITORI

11

LA SEGNALAZIONE COME
CATTIVO DEBITORE

12

CESSIONE DEL QUINTO E USURA

12

PRESTITI CON CAMBIALI

13

IL SOCIAL LENDING

14

COSA SIGNIFICA
SOVRAINDEBITAMENTO?


15

LA PREVENZIONE COMINCIA DAL
CORRETTO USO DEL DENARO

15

COSA DETERMINA IL
SOVRAINDEBITAMENTO?





17

DATI SULLA CONDIZIONE DI INDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE ITALIANE

18

GESTIONE DEL DENARO

22

MUTUI BANCARI

26

STRUMENTI FINANZIARI

30

IL TASSO SOGLIA (USURAI)

31

L'ANATOCISMO: QUANDO PAGHIAMO INTERESSI SULL'INTERESSE!

32

IL CREDITO AL CONSUMO

35

ENTI DI VIGILANZA E TUTELA DEL RISPARMIO

37

L'USURA

49

STILI DI VITA

51

NUOVI SCENARI

54

...PER UN CORRETTO USO DEL DENARO

GIOCO D'AZZARDO E USURA. COME RICONOSCERE L'USURARIO

Negli ultimi anni alla tradizionale attività dell'usuraio si è affiancata quella di nuove figure insospettabili le quali agiscono autonomamente o anche all'interno di organizzazioni malavitose. Nelle sale da gioco, ad esempio, si può incontrare "l'usuraio di giornata", che approfitta dell'immediata necessità di chi vuole subito rifarsi di una perdita proseguendo impulsivamente a giocare d'azzardo, accettando il costo giornaliero del raddoppio della somma ricevuta in prestito generando così sovraindebitamenti, pignoramenti e mettendo in difficoltà i propri familiari. Il fenomeno è in forte crescita.

Per questo lo Stato italiano, in conformità con gli orientamenti comunitari indicati nel Libro Verde della Commissione Europea sul gioco d'azzardo online nel mercato interno [COM(2011) 128], ha promosso inizialmente con il decreto legge n. 189 del 2012 (art. 7, comma 10) e successivamente con la legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 133, l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale con l'obiettivo di sensibilizzare il territorio nazionale alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo.

La regione Lazio, in coerenza con le direttive nazionali, ha avviato un percorso mirato alla prevenzione e alla lotta del fenomeno anche nei propri territori, promulgando la L.R. 05 Agosto 2013, n. 5, recante disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo.

All'interno di tale contesto l'Associazione Consumatori Codici opera da tempo, attraverso una logica di rete con gli operatori del settore, al fine di prevenire il fenomeno informando e assistendo i cittadini in tutto il territorio nazionale.

LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. IL PIANO DEL CONSUMATORE E L'ACCORDO DEL DEBITORE CON I CREDITORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La legge del 27 gennaio 2012 n. 3, successivamente modificata dal decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179, convertito in legge 221/2012, ha inteso apprestare dei rimedi a tutti quei soggetti che si trovano in stato di “sovraindebitamento” e cioè in “una situazione di definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 6 comma 2 legge 3/2012) che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla normativa fallimentare per ridimensionare i debiti accumulati e riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza dover essere costretti a far ricorso al prestito usurario. I presupposti sono pertanto che il debitore si trovi in una condizione di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio liquidabile e che il debitore sia un consumatore cioè persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta. La legge elenca poi, oltre al consumatore, anche altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento. Fra questi, ad esempio, gli imprenditori commerciali non fallibili, gli imprenditori individuali che si sono cancellati dal registro delle imprese da oltre un anno, gli imprenditori agricoli, i professionisti. Due sono i rimedi per la composizione della crisi: il piano del consumatore e l’accordo con i creditori per la ristrutturazione del debito.

IL PIANO DEL CONSUMATORE

È uno strumento con il quale anche le persone fisiche possono accedere ad una procedura agevolata per estinguere i propri debiti maturati nei confronti di uno o più creditori purché tali debiti siano imputabili alle sole spese personali e familiari e non anche a quelle derivanti dalla propria attività imprenditoriale o professionale, per i quali la legge prevede una diversa e separata procedura negoziata di composizione della crisi.

La caratteristica principale del Piano risiede nel fatto che l’accordo eventualmente raggiunto si forma in assenza dei creditori e con la sola concertazione del consumatore con l’Organismo di composizione della crisi. Tale Ente è istituito ai sensi dell’art.15 della legge 3/2012 e ha la funzione di coordinare le fasi della procedura che viene azionata dal consumatore mediante apposita domanda presentata presso il Tribunale del circondario di residenza.

Una volta ricevuta la domanda, il Tribunale nomina un Organismo di composizione della crisi il quale delega un proprio professionista quale “Gestore della crisi” a coordinarsi con il consumatore per raggiungere l’accordo auspicato. Il professionista dovrà esaminare la correttezza formale della domanda, accertare l’effettiva consistenza patrimoniale dello stesso, verificare che il debitore sia caduto senza colpa in uno stato di sovraindebitamento tale che non può essere sanato con il proprio patrimonio. Al termine il Gestore redige una relazione particolareggiata da depositare in Tribunale al fine di consentire al Giudice, di riconoscere con apposito provvedimento, la meritevolezza del debitore ad accedere ad un piano di rientro dei debiti vantaggioso per il consumatore e insidacabile per i creditori che dovranno rispettarlo.

L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CON I DEBITORI

Se i privati in crisi possono attivare la procedura del Piano del consumatore, quando il debitore è un’impresa (non fallibile, individuale, agricola) la procedura attivabile è l’Accordo di composizione della crisi con i creditori. La proposta di accordo prevede la continuazione dell’attività d’impresa, essendo altrimenti attivabile la procedura di Liquidazione del patrimonio. Come per la procedura del Piano del consumatore, anche con l’Accordo il Giudice verifica, innanzitutto, che la proposta rispetti i requisiti formali previsti per legge, sospende eventuali procedure esecutive in corso ovvero pone il divieto di iniziarne. Ma trattandosi di una procedura negoziata, quando viene fissata l’udienza per l’omologa del provvedimento deve essere data idonea pubblicità e devono essere informati tutti i creditori, i quali potranno acconsentire o meno alla proposta. È necessario che l’Accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Non sono conteggiati, a tal fine, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali è previsto il pagamento integrale del credito, salva la rinuncia al diritto di prelazione. La negoziazione può concludersi mediante la dilazione del pagamento dei debiti (cosiddetto accordo dilatorio o moratoria); la remissione (o esdebitazione) parziale dei debiti (cosiddetto accordo remissorio o esdebitativo); la dilazione del debito ridotto per effetto della remissione parziale (moratoria con esdebitazione parziale). Se l’Accordo è raggiunto, l’OCC trasmette a tutti i creditori una relazione per informarli e consentire il deposito di eventuali osservazioni. Successivamente, l’OCC trasmette ulteriore relazione al Giudice e attesta la fattibilità della proposta. Il Giudice provvede, quindi, all’omologa e ne dispone la pubblicazione. Da tale momento, la proposta omologata è obbligatoria per tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del deposito della proposta.

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, L'ART.182 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE

L'imprenditore in stato di crisi può negoziare con i propri creditori che detengono il 60% dei crediti verso l'impresa, un accordo di ristrutturazione. La nuova legge fallimentare attraverso l'art.182 bis cpc, stabilisce le modalità e le condizioni di ammissibilità. L'accordo presuppone che l'imprenditore, purché regolarmente iscritto negli appositi registri, versi in uno stato oggettivo di crisi tale da dover approntare i rimedi necessari per evitare il possibile fallimento dell'impresa. Per tale ragione lo stato di crisi deve essere accertato attraverso una procedura che si aziona presso il tribunale competente con l'ausilio di un revisore dei conti iscritto nell'apposito Albo, che attesti la fattibilità degli accordi in relazione alla capacità del debitore di pagare tutti i creditori compreso coloro che non hanno aderito all'accordo e richiedono il pagamento regolare dei crediti. Se tra i creditori è compreso anche il fisco la domanda deve essere accolta preventivamente anche dall'erario.

La procedura si conclude (se non vi sono opposizioni) con l'omologa da parte del tribunale che produce i suoi effetti. In particolare da questa data il debitore è salvaguardato in virtù dell'accordo stipulato, dalle abituali azioni esecutive e cautelari; in particolare i creditori non potranno più revocare l'accordo mediante l'azione revocatoria. È comunque garantita ai creditori che non hanno partecipato all'accordo la facoltà di fare istanza di fallimento se non vedranno realizzato l'adempimento della propria obbligazione. Per quanto riguarda invece i creditori aderenti agli accordi, questi potranno richiedere sempre la risoluzione della procedura, soltanto qualora si verifichi l'inadempimento del debitore, che di fatto non si attiene agli accordi che lui stesso aveva proposto.

LA TRANSAZIONE FISCALE, IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI DEBITI FISCALI E TRIBUTARI PER I DEBITORI-IMPREDITORI COMMERCIALI IN STATO DI CRISI O CONCORDATO PREVENTIVO

La transazione fiscale e contributiva, rappresenta una procedura transattiva: il debitore, cioè, può proporre un pagamento parziale o dilazionato dei propri debiti tributari nella proposta di concordato preventivo o nelle trattative per la stipula di un accordo di ristrutturazione. La transazione fiscale può essere chiesta dal debitore-imprenditore commerciale (sia esso una persona fisica, una società o un diverso ente) quando, trovandosi in stato di crisi, intende far ricorso alla procedura di concordato preventivo o alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione. Anche gli imprenditori agricoli, indipendentemente dalla loro dimensione, possono ricorrere allo strumento della transazione fiscale quando intendono stipulare un accordo di ristrutturazione, mentre sono esclusi dalla possibilità di accedere al concordato preventivo in quanto non assoggettabili al fallimento. La transazione fiscale rappresenta dunque un'importante possibilità per chiudere le pendenze con il Fisco e gli altri enti previdenziali.

Il legislatore, nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha previsto che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in caso di rigetto della proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate quando:

- l'adesione è decisiva al fine del raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti stabilita per l'omologazione degli accordi;
- il soddisfacimento dei crediti fiscali offerti dal debitore-imprenditore commerciale sia più conveniente rispetto a quello derivante dall'alternativa liquidatoria.

Se l'Agenzia delle Entrate non aderisce entro 60 giorni alla transazione fiscale, l'accordo viene comunque omologato se ci sono le due condizioni sopra descritte.

Un'altra novità è prevista nell'art.86 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: stabilisce che il piano concordatario può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria, i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato. Dunque il creditore privilegiato vota per la parte del credito che, a causa della dilazione del credito, subisce una perdita.

LA SEGNALAZIONE COME "CATTIVO PAGATORE": IL PRIMO PASSO VERSO IL SOVRAINDEBITAMENTO E L'USURA

Molte volte la segnalazione come cattivo pagatore presso i SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) o presso la CAI (Centrale Allarme Interbancaria-Banca di Italia) da parte degli istituti che hanno prestato denaro senza che fosse restituito nei termini e nelle condizioni pattuite, obbliga il consumatore a cercare liquidità attraverso canali di accesso al credito illegali, come l'usura, o molte volte attraverso strumenti finanziari che sono legali ma a volte molto più onerosi di quanto auspicato. Tra questi ultimi si ricordano: il prestito mediante cessione del quinto, il prestito cambializzato, il prestito attraverso piattaforme online. Strumenti alternativi meglio descritti nei successivi paragrafi.

Per tale ragione è importante che il consumatore prima di reperire liquidità sul mercato in modo rischioso e più oneroso, si rivolga presso professionisti qualificati o presso associazioni di consumatori riconosciute a livello nazionale che possono riparare al pregiudizio subito. Può capitare infatti che il consumatore sia stato segnalato in una delle banche dati di informazione creditizia più operative in Italia (CRIFF, CERVED) o presso la CAI. In tali casi, il consumatore una volta conosciuta la causa della segnalazione dovrà aspettare i tempi di attesa necessari a cancellare automaticamente la propria posizione; tali termini vanno da un minimo di un mese a un massimo di 36 mesi di segnalazione nella centrale rischi, e variano a seconda del tipo di finanziamento e del numero delle rate non pagate.

Infine, qualora la segnalazione risulti essere stata apposta in modo illegittimo o arbitrario, potrà chiedere che venga cancellata attraverso un reclamo all'Autorità di Vigilanza (Banca di Italia) o in alternativa potrà presentare un ricorso al Tribunale al fine di ottenere che venga ordinata la cancellazione e il risarcimento del danno, qualora provi di aver subito un danno patrimoniale dalla segnalazione illegittima e arbitraria.

CESSIONE DEL QUINTO E USURA

Il consumatore, in caso di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, può ottenere la restituzione di tutti gli interessi pagati se, aggiungendo le spese sostenute per l'assicurazione obbligatoria, il TAEG supera il tasso soglia.

Attenzione quindi a controllare i contratti di cessione del quinto stipulati per avere un prestito in cui le Finanziarie, nel determinare il tasso effettivo globale (TEG), non abbiano inserito le spese di assicurazioni obbligatorie.

La Cassazione, con la sentenza n. 5160/2018, in relazione a un finanziamento contro cessione di un quinto, ha affermato l'obbligo di computare nel calcolo degli interessi anche le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore. Pertanto i costi delle polizze assicurative vanno inclusi a condizione che queste siano collegate con l'erogazione del credito.

PRESTITI CON CAMBIALI

I prestiti cambializzati, chiamati anche prestiti fiduciari, rientrano nella categoria dei prestiti personali e in quanto tali non prevedono l'indicazione della motivazione ovvero la finalità d'impiego della somma richiesta. Nonostante la delicata situazione creditizia dei richiedenti, i prestiti con cambiali possono prevedere l'erogazione di una somma di denaro compresa tra un minimo di 1.500 Euro fino a un massimo di 50.000 Euro, da restituire obbligatoriamente entro dieci anni.

Il rimborso avviene attraverso le cambiali a un tasso pattuito, ed è possibile rinnovare la durata del piano di rientro o posticipare la scadenza. Nel caso di inadempienza, il creditore può fare precetto e avviare subito il pignoramento dei beni. Per tale ragione, essendo la cambiale un titolo esecutivo, è consigliabile che il consumatore si rivolga principalmente a un familiare o a una persona di fiducia per questo tipo di prestito, e che stipuli comunque un contratto nel quale vengono specificate le condizioni.

IL SOCIAL LENDING

Attenzione agli strumenti finanziari diversi dai prestiti tradizionali erogati da banche e finanziarie che attraverso Internet promettono facili prestiti aggirando le regole tradizionali del merito creditizio, come ad esempio la segnalazione a una centrale rischi bancaria che solitamente rallenta o impedisce l'erogazione di un finanziamento. È il caso del *Social Lending*, ossia uno strumento finanziario di derivazione anglosassone, per mezzo del quale famiglie e piccole imprese sono finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. La particolarità è che l'incontro tra domanda e offerta avviene su piattaforme online, il cui obiettivo è mettere in relazione un soggetto investitore, che intende assicurarsi un'alta remunerazione dal proprio capitale prestato, con un debitore, che ha invece la necessità di reperire risorse finanziarie velocemente, altrimenti negategli dagli operatori finanziari tradizionali.

Solitamente il denaro viene erogato con un tasso di remunerazione più alto del solito, proprio perché l'investitore che contribuisce al finanziamento del prestito accetta un rischio più elevato di solvibilità da parte del debitore, il quale non deve presentare garanzie personali o reali. La durata del prestito normalmente non eccede i 48 mesi e gli importi finanziati sono ricompresi tra i 2.000 e i 25.000 Euro. Il rischio principale è che vengano finanziati soggetti non meritevoli di credito con l'effetto che si ritroverebbero con una situazione debitoria maggiore e insostenibile rispetto a quella iniziale, mentre gli investitori delle piattaforme online aumenterebbero in modo indiscriminato il proprio volume di finanziamenti da cui traggono cospicue provvigioni.

Per tale ragione la Banca d'Italia recentemente ha avviato un percorso di regolamentazione del fenomeno mirato a prevenire i rischi derivanti dall'uso inconsapevole di strumenti finanziari particolari attraverso Internet, pubblicando nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.271 del 19.11.20, le "Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche", con l'obiettivo di uniformare il *Social Lending* alle regole ordinarie di trasparenza e correttezza bancaria oltretutto verificare le condizioni di sostenibilità degli investitori e degli operatori della piattaforma.

Per prevenire eventuali e sgradite sorprese è opportuno che il cittadino si informi preventivamente presso la Banca d'Italia circa gli operatori di *Social Lending* accreditati e iscritti negli appositi elenchi di intermediazione bancaria; che verifichi, infine, ancor prima di ricorrere al prestito attraverso le piattaforme online, la possibilità di rimuovere le cause che impediscono l'accesso al credito tradizionale, quale ad esempio una segnalazione come cattivo pagatore presso le centrali di rischi interbancaria o altri tipi di illegittimità commesse dagli istituti di credito che rendono più gravoso l'accesso al credito, con l'ausilio di professionisti e associazioni di consumatori qualificate a livello nazionale



COSA SIGNIFICA SOVRAINDEBITAMENTO?

La definizione di sovraindebitamento non è di per sé specificativa di un problema, in quanto il confine tra l'indebitamento ed il sovraindebitamento, non è sempre di facile demarcazione. In questa guida si è scelto di definire il sovraindebitamento come "Qualsiasi situazione di indebitamento insostenibile in relazione al livello del reddito corrente e alle integrazioni eventualmente possibili, dalla ragionevole liquidazione del patrimonio disponibile". (Fiasco M., 1999)

Semplificando, rientrano nella categoria di sovraindebitamento tutti quei soggetti o famiglie che si trovano in una situazione di deficit economico,

"Qualsiasi situazione di indebitamento insostenibile in relazione al livello del reddito corrente"

in quanto il loro bilancio fa registrare uscite superiori alle entrate. Queste ultime, di qualsiasi natura esse siano o da qualsiasi fonte esse provengano, comprendendo in esse sia i redditi da lavoro, sia le rendite provenienti dall'alienazione di beni familiari mobili e immobili.

LA PREVENZIONE COMINCIA DAL CORRETTO USO DEL DENARO

Molti i fattori che contribuiscono al sovraindebitamento delle famiglie. Un'importante parte del problema è costituita dalla pubblicizzazione di siti di vita costosi e desiderabili che ingenerano la volontà di vivere al di sopra delle proprie possibilità reali. Il fenomeno del sovraindebitamento familiare non è però esclusivamente legato a stili di vita al di sopra delle proprie possibilità, ma alla progressiva diminuzione delle capacità di acquisto delle famiglie (conseguente alle ridotte entrate e all'aumento del costo della vita) nonché all'aumento del rischio determinato dalla riduzione delle coperture sociali.

Lo stato dovrà farsi carico di questa nuova drammatica e pressante situazione, tuttavia, anche per la famiglia diventa prioritario un corretto uso del denaro e un'adeguata gestione del bilancio familiare. Dobbiamo innanzitutto distinguere la situazione di indebitamento da quella del sovraindebitamento. L'indebitamento non è una condizione patologica se rientra nella normale gestione del rapporto tra entrate e uscite. Nella gestione delle esigenze familiari, normalmente non si hanno risorse sufficienti a far fronte a situazioni straordinarie, come l'acquisto di una casa o di un'auto, per le quali si ricorre a un debito (avere un capitale anticipato da altri a cui bisogna pagare gli interessi). L'indebitamento diventa una condizione patologica, come precedentemente detto, se c'è uno squilibrio tra le entrate e le uscite.

COSA DETERMINA IL SOVRAINDEBITAMENTO?

Il sovraindebitamento può essere determinato da diversi elementi:

- *fattori interni*: in conseguenza a stili e modelli di vita, determinati dall'ambiente sociale e culturale in cui si vive, da una propensione alla spesa di un componente della famiglia;
- *fattori esterni*: nei casi in cui si deve far fronte a particolari eventi della vita, quali la perdita del lavoro, una nuova attività lavorativa, una malattia, ecc.

Una corretta gestione del bilancio familiare comporta l'utilizzo del denaro in base a delle priorità dei bisogni umani percepiti, cercando sempre di massimizzare i benefici e minimizzare la spesa.

56%

Italiani disposti a pagare più tasse per la garanzia di servizi migliori e un adeguato sistema welfare

49%

Cuneo fiscale, la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro per ogni dipendente e quanto effettivamente intascato dal lavoratore

DATI SULLA CONDIZIONE DI INDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Nonostante l'Italia resti il quinto paese più industrializzato al mondo, ha comunque una crescita più lenta delle altre potenze e sta perdendo sempre più posizioni nella specializzazione dell'export. Dato molto allarmante è che i giovani risultano praticamente esclusi dal mercato del lavoro. Purtroppo nel nostro Paese molti problemi risultano di difficile soluzione a causa dell'enorme debito pubblico e di una dilagante evasione fiscale, stimata intorno ai cento miliardi di euro l'anno. Le famiglie sfiduciate si rifugiano in investimenti improduttivi, come il mattone, la liquidità, le polizze. Dalla ricerca è anche stato rilevato che il sistema dello Stato sociale è assolutamente inefficace e che c'è un altissimo rischio di povertà tra i disoccupati. Eppure il 55,7% degli Italiani sarebbe disposto persino a

pagare più tasse per vedersi garantiti servizi migliori e un adeguato sistema welfare. La crisi ha costretto famiglie a limitare i consumi e gli sprechi, il 24% di loro ha dovuto addirittura rinunciare a prodotti giudicati essenziali: tutto ciò con un danno grandissimo per l'economia nostrana, perché dai consumi delle famiglie dipende il 61% del PIL. Il Censis ha poi calcolato che in Italia il cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro per ogni dipendente e quanto effettivamente viene intascato dal lavoratore, si aggira intorno al 49%. Un paese fermo e disilluso il nostro, a cui occorre ridare immediatamente ripresa e vigore, attraverso mirate politiche di rilancio del lavoro: tutto ciò va fatto al più presto, o tra pochi anni potrebbe essere troppo tardi.



GESTIONE DEL DENARO

IL CONTO CORRENTE BANCARIO

La decisione di aprire un conto corrente bancario è sicuramente una scelta saggia che denota la volontà di riuscire a mettere da parte del capitale per la sicurezza del futuro proprio e della propria famiglia. Per aprire un conto corrente occorre presentarsi a uno sportello bancario con un documento di identità e il codice fiscale. Chi ha subito protesti difficilmente potrà aprire conti correnti bancari. Pertanto, se si è a conoscenza di protesti levati a nostri omonimi, occorre richiedere agli uffici anagrafici del comune il “certificato di residenza storico anagrafico” e presentarlo. Questo certificato è l'unico mezzo per poter dimostrare di non aver mai risieduto agli indirizzi riportati per gli omonimi protestati. È consigliabile accertare sempre se la nostra posizione di lavoro o sociale possa permetterci di avere condizioni di favore sul conto corrente approfittando di convenzioni stipulate dalle varie categorie con la banca. Presso la banca si sottoscriveranno le norme generali

che regolano il contratto di conto corrente (una copia deve essere consegnata al cliente) e si depositerà la firma in apposite schede. La scelta della periodicità dell'estratto conto è a esclusiva discrezione del titolare del conto e può essere annuale, semestrale, trimestrale, mensile (art. 119 secondo comma del Testo Unico bancario).

Chi ha subito protesti difficilmente potrà aprire conti correnti bancari

Lo stesso Testo Unico bancario concede al correntista 60 giorni, dalla data di ricevimento, per proporre reclamo scritto a fronte della individuazione di un errore di esecuzione, dopodiché il documento si intenderà approvato in ogni sua parte. Si rammenti, però, che l'art. 1832 c.c. fissa in 6 mesi il limite per impugnare l'estratto nel caso di errori di scritturazione, di calcolo, di omissioni o di duplicazioni. È possibile intestare il conto a più persone. I “contitolari” possono chiedere di agire “disgiuntamente” (firme disgiunte) o “congiuntamente” (firme congiunte). Attenzione: le clausole (“firme congiunte” o “firme disgiunte”) vanno sottoscritte da tutti gli intestatari. Il titolare del conto può delegare una

persona di sua fiducia, la quale potrà effettuare tutte le operazioni, agendo in nome e per conto del titolare, gli è preclusa la sola operazione di chiusura del rapporto. Dopo un certo numero di giorni trascorsi (giorni di valuta) le somme o i titoli versati sul conto (o prelevati) cominciano a maturare (o cessano di maturare) interessi per il titolare. I giorni di valuta devono essere indicati nei tabelloni sintetici esposti al pubblico. In funzione del tipo di titolo, si definiscono i giorni di valuta e di disponibilità.

Attenzione: se il Direttore permette di prelevare fondi dal nostro conto prima che siano trascorsi i giorni di valuta, stiamo utilizzando soldi prestati dalla banca; l'operazione sarà gravata dai tassi passivi e commissione di massimo scoperto. Ci si deve aspettare un addebito in funzione della somma utilizzata prima che sia maturata la valuta.

Il rapporto con la banca è fiduciario, quindi, il titolare può chiudere il conto quando vuole, senza dare giustificazioni. Ma anche la banca può decidere di interrompere il rapporto. Il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 ultimo comma del testo unico).

Nei contratti di durata, inoltre, può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un "giustificato motivo" nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile.

Ma l'aspetto più rilevante è la necessità di un "giustificato motivo". Riguardo tale concetto viene chiarito che esso deve comprendere eventi che abbiano un effetto "comprovabile" sul rapporto bancario. Vi rientrano, per esempio, il cambiamento del grado di affidabilità del cliente in termini di rischio oppure aumenti di costi operativi della banca provocati da variazioni di condizioni economiche generali (es. inflazione, modifica dei tassi di interesse, ecc.). Il cliente deve essere informato del giustificato motivo che ha prodotta la variazione in modo chiaro e preciso, in modo da poterlo verificare.

Riguardo, invece, le variazioni di tasso a seguito di decisioni di politica monetaria viene ribadito che devono riguardare sia il tasso passivo che quello attivo, che non sono automatiche ma facoltative - quindi a completa discrezione della banca - e che devono essere applicate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10 del Bersani (con 30gg di preavviso, vedi sopra). La regola che vuole che siano modificati contestualmente sia il tasso attivo che il passivo, inoltre, deve riguardare tutti i tassi relativi delle medesime tipologia di contratto (lo stesso tipo di conto corrente, per esempio) utilizzati da più clienti, ovvero tutti i tassi praticati all'interno dell'insieme dei contratti intrattenuti con lo stesso cliente (esempio conto corrente e apertura credito). Per quanto riguarda le decisioni di politica monetaria, vi rientrano tutte le decisioni formali adottate dall'autorità monetaria. Tipico esempio sono le variazioni dei tassi da parte della Banca Centrale Europea per i rapporti in Euro.

In relazione all'esercizio dello ius variandi è disposto che qualunque modifica unilaterale debba essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o

mediante supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. È in questo modo eliminata la possibilità di comunicare le variazioni per la generalità dei clienti mediante avvisi pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale", precedentemente autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr).

Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente con preavviso minimo di trenta giorni

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali sono osservate le predette disposizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Particolarmente importante è la previsione della facoltà da parte del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Scopo della disposizione è favorire la possibilità del cliente di cambiare banca. Le spese di chiusura incidono su tale aspetto, disincentivando la scelta di un altro istituto di credito e, quindi, la concorrenza. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine, rilevando un costo medio di chiusura dei conti correnti di 34 euro. Nel 75% dei casi le spese connesse con l'estinzione del rapporto sono risultate inferiori o pari a 50 euro; in particolare, per il 30% dei conti non sono stati riscontrati oneri di chiusura. Spese superiori a 75 euro sono state accertate nel 6% dei casi.

In sintesi:

- Chi ha subito protesti difficilmente potrà aprire conti correnti bancari. Pertanto è opportuno far presente subito la situazione, per evitare spese di chiusura successive.
- Se si è a conoscenza di protesti levati a nostri omonimi occorre richiedere agli uffici anagrafici del Comune il certificato di residenza storico anagrafico e presentarlo. Questo certificato è l'unico mezzo per poter dimostrare di non aver mai risieduto agli indirizzi riportati per gli omonimi protestati.
- Accertare sempre se la nostra posizione di lavoro o sociale può permetterci di avere condizioni di favore sul conto corrente approfittando di convenzioni stipulate dalle varie categorie con la banca.
- Tutte le spese, le commissioni, i tassi minimi o massimi devono essere esposti in fogli sintetici nei locali aperti al pubblico e riportati approfonditamente in fogli analitici, consultabili dagli utenti.
- La variazione dei tassi di interessi deve essere sempre notificata per iscritto alla clientela. La comunicazione può limitarsi ad annunci sulla Gazzetta Ufficiale se la variazione è intervenuta per la totalità degli utenti della banca.
- La chiusura definitiva di un conto corrente può richiedere anche un mese dalla data del nostro ordine. È pertanto conveniente non dare ordini di chiusura troppo a ridosso della fine dell'anno. Se al 31 dicembre, pur se in estinzione, il conto risulta ancora aperto, si pagheranno le spese annuali di amministrazione e qualche giorno dopo all'atto della chiusura definitiva, quelle di estinzione. Appare quindi opportuno dare l'ordine di chiusura dopo la metà di novembre.

MUTUI BANCARI

La prima cosa da fare è richiedere alla propria banca l'informativa generalizzata sul mutuo. Questa deve contenere:

1. Indicazione dei tipi di mutuo disponibili con un breve cenno alle differenze tra i prodotti a tasso fisso e quelli a tasso variabile, comprese relative implicazioni per il consumatore. Per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze, è bene ricordare che le varie tipologie di mutuo si differenziano a seconda delle seguenti caratteristiche:
 - Finalità: acquisto prima casa, acquisto casa diversa dalla prima, ristrutturazione, ecc.;
 - Capitale richiesto: importo massimo finanziabile (in percentuale sul valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare);
 - Durata del pagamento: da 5 a 30 anni; condizioni di ammortamento: tasso fisso variabile/misto/modulare.
2. Scopi per i quali la somma data in prestito può essere utilizzata;
3. Forme di garanzie richieste;
4. Indicazione del costo per il consumatore di un contratto tipo di mutuo;
5. Quantificazione delle spese amministrative e legali attinenti al mutuo e indicazione delle ulteriori voci di spesa quantificabili solo all'atto di stipula del contratto (spese notarili e assicurative);
6. Le diverse opzioni di cui può avvalersi il mutuatario per restituire la somma alla banca (compresi frequenza, importo e numero delle rate);
7. L'eventuale possibilità di rimborso anticipato (e in tal caso, a quali condizioni);
8. L'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi debba incaricarsi della sua esecuzione;
9. La conferma che l'istituto aderisce al Codice di Condotta Europeo Mutui Casa e l'indicazione della disponibilità presso l'istituto di esemplari dello stesso.

Sulla base delle informazioni acquisite e con il supporto e la consulenza della banca, il consumatore presenta la sua richiesta di mutuo, ponendo molta attenzione alla compatibilità dell'ammontare della rata con le proprie capacità di reddito.

Per avviare l'iter istruttorio, la banca richiede al consumatore la documentazione reddituale (modello unico) e anagrafica (documento di riconoscimento, codice fiscale, stato di famiglia e certificato di residenza), oltre a quella tecnico-legale, che comprende:

STIPULA DEL MUTUO

Prima della sottoscrizione del contratto di mutuo, il consumatore deve prendere visione delle condizioni dal documento di sintesi, che deve essere allegato al frontespizio dell'atto stesso, ponendo particolare attenzione a:

- atto di provenienza dell'immobile (titolo di proprietà);
- preliminare di compravendita, se stipulato, in caso di acquisto;
- preventivi di spesa se trattasi di ristrutturazione;
- visura catastale;
- planimetria catastale;
- documentazione relativa alla procedura di condono (se ricorre).
- tasso;
- periodicità di rimborso;
- spese accessorie;
- penale per anticipata estinzione;
- interessi moratori per ritardato pagamento;
- dichiarazione relativa allo scopo del finanziamento inerente l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Poiché il consumatore, per poter disporre della somma del mutuo, deve attendere che il Notaio abbia registrato il contratto ed iscritto ipoteca, la banca, su specifica richiesta, può anticipare l'importo occorrente per perfezionare l'acquisto, mediante apertura di credito conto corrente.

SCelta DEL TASSO DI INTERESSE DEL MUTUO

Il mutuo a tasso fisso dà al consumatore la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che voglia conoscere, fin dalla stipula del contratto, gli importi delle singole rate a scendere e l'ammontare complessivo del debito (capitale e interessi) da restituire. Il mutuo a tasso variabile consente al consumatore di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che preferisca rate di mutuo variabili nel corso della vita del mutuo, in relazione all'andamento dei tassi di interesse del mercato. Il mutuo a tasso misto (c.d. modulare) consente al consumatore di alternare a tempi prestabiliti contrattualmente gli effetti del tasso fisso e del tasso variabile. Questo mutuo è indicato per il cliente che preferisca non prendere subito una decisione definitiva sul tipo di tasso. Il mutuo a due tipi di tasso offre al consumatore una soluzione intermedia tra tasso fisso e tasso variabile.

Nella scelta della tipologia, è fondamentale essere consapevoli che, stipulando un mutuo esclusivamente a tasso variabile, l'ammontare della rata potrà subire un aumento in relazione all'andamento del mercato, con impatto sul bilancio familiare odierno e futuro.

SOSPENSIONE DELLA RATA DEL MUTUO

A partire dal 15 novembre 2010 è possibile presentare la domanda per sospendere il proprio mutuo grazie al Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132, in vigore dal 21 giugno 2010, che ha previsto il Fondo di Solidarietà per i mutui casa, fondato sulla stanziamento di circa 20 milioni di euro. La sospensione della rata, prevista per un periodo fino a 18 mesi, è di sostegno per quelle famiglie che dopo aver sottoscritto un mutuo per la propria abitazione si trovano ora nell'impossibilità di pagarne la rata mensile, per motivi quali: il decesso o la non autosufficienza dello stipulante o di un componente della famiglia che contribuiva al reddito per almeno al 30%; l'aver sostenuto costose spese mediche per importi non inferiori ai 5.000 euro, spese per interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile del mutuo d'importo non inferiore ai 5.000 euro e, infine, l'aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% per pagamenti semestrali e del 20% per quelli mensili.

Nel caso in cui il mutuo fosse cointestato, sarebbe sufficiente che i requisiti potessero essere riferibili anche a uno solo dei mutuatari; in questo caso, la sospensione acquisirà piena validità, fermo restando il pieno consenso dei vari contestatari. Inviata la richiesta alla propria banca, la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) verificherà che il richiedente abbia un reddito annuo non superiore ai 30.000 euro, che il mutuo dell'abitazione da sospendere, sovrascritto da almeno un anno, sia per un importo inferiore ai 250.000 euro, e che la casa in questione sia l'abitazione principale. Verrà così rilasciato il nulla osta per la sospensione del pagamento del mutuo alla banca che si occuperà di comunicarlo all'interessato.

Per quanto concerne una possibile stima dei tempi occorrenti per portare a termine l'iter procedurale di cui si sta discorrendo, occorre precisare che la banca di riferimento ha circa 10 giorni, dal momento della ricezione di tutta la documentazione necessaria, per l'invio della richiesta al Fondo di Solidarietà.

Quest'ultimo, una volta esaminati i carteggi, sarà in grado di fornire una risposta all'ente creditizio entro 15 giorni. Infine, la banca informerà il soggetto richiedente entro 5 giorni dalla risposta ottenuta, facendo sì che l'iter complessivo venga a concludersi entro il periodo di un mese. I tempi di presentazione della domanda di sospensione sono importantissimi poiché i fondi stanziati sono limitati e la graduatoria di accesso all'opzione commentata verrà effettuata, con grande probabilità, in base all'ordine di presentazione.

Da sapere...

Accoll

l'accollo è un accordo, che si costituisce con contratto, tra il debitore (c.d. accollato) e un terzo (c.d. accollante) mediante il quale il terzo - accollante - si assume il debito del primo - accollato.

Ammortamento

L'ammortamento è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

Cancellazione di ipoteca

La cancellazione di ipoteca viene rilasciata a seguito di avvenuto pagamento del debito garantito.

Consolidamento di ipoteca

Periodo di tempo decorso il quale l'ipoteca costituita a garanzia di un finanziamento non può essere assoggettata ad azione revocatoria fallimentare, che è un'azione a tutela dei creditori del fallimento, che consente la ricostruzione del patrimonio debitore-fallito, in quanto rende inefficaci alcuni atti dispositivi dello stesso compiuti.

Struttura del Tasso

Il tasso di interesse è composto da un parametro di riferimento: l'IRS, Interest Rate Swap, nel caso del mutuo a tasso fisso; l'EURIBOR, nel caso di mutuo a tasso variabile, maggiorati di una componente fissa espressa su base annua (SPREAD).

TAEg oppure ISC

Componente fissa espressa su base annua sommata al parametro di riferimento applicabile.

Spread

È un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.

STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari sono una particolare categoria di prodotti regolati da specifiche norme. Ovvero:

- Obbligazioni - Titoli di Stato - Obbligazioni Corporate
- Pronti Contro Termine (PCT)
- Azioni

OBBLIGAZIONI

Sono titoli di debito (in inglese bond) emessi da società o enti pubblici con lo scopo di reperire liquidità sul mercato. Tali strumenti attribuiscono al possessore il diritto di rimborso del capitale più un premio che può essere pagato sotto forma di interesse periodico (detto cedola) o tutto a scadenza.

TITOLI DI STATO

Sono obbligazioni caratterizzate dal fatto che l'emittente è lo stato italiano o altri sovrani. Tipologie:

- BOT (Buoni Ordinari del Tesoro): titoli a breve termine con scadenza non superiore all'anno. Sono strumenti del mercato monetario di tipo Zero Coupon;

- Titoli di Stato non Italiani: sono obbligazioni emesse da stati sovrani diversi dall'Italia, di tipo tasso fisso, tasso variabile o Zero Coupon o altre tipologie; si differenziano per emittente, divisa e regolamento.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

Sono operazioni con le quali un venditore cede (a pronti, ossia al momento dell'operazione) a un determinato prezzo una certa quantità di titoli e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarne uguale quantità a una data futura (termine, ossia al momento della scadenza dell'operazione). Si tratta fondamentalmente di un'attività di finanziamento a breve termine, a fronte di tale attività il venditore a pronti riconosce un tasso di interesse.

AZIONI

L'azione è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società. Il possesso di (almeno) un'azione è la condizione necessaria per essere soci di una società per azioni o in accomandita per azioni. Il codice civile prescrive che alcuni tipi di società emettano azioni, mentre in altri casi si può scegliere se la proprietà venga rappresentata da azioni o da quote azionarie.

Il ricorso alle azioni consente un più facile scambio delle stesse, magari attraverso lo strumento del mercato azionario. È possibile emettere diverse tipologie di azioni. All'interno di ciascuna categoria le azioni devono essere uguali e offrire uguali diritti. Le azioni ordinarie sono azioni nominative e danno al possessore diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria, il diritto al riparto degli utili e a una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società. Le azioni privilegiate, di risparmio e di godimento, attribuiscono diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie. Il valore complessivo delle azioni di una società è detto capitalizzazione.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

I Fondi Comuni di Investimento sono strumenti finanziari, istituiti da società di gestione del risparmio (SGR), che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie quotate (di solito azioni e obbligazioni) seguendo alcune regole finanziarie, soprattutto di diversificazione per ridurre i rischi degli investimenti. Gli ammontare investiti sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono

sottoscritte dai risparmiatori. I Fondi Comuni di Investimento rientrano nella categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE

Contratto con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario una somma a una determinata data di scadenza, a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate a eventi attinenti alla vita umana. Il rischio dell'investimento è a carico dell'impresa e il beneficiario ha diritto, a scadenza, a un capitale minimo e al riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all'interno dell'impresa di assicurazione (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati, al netto dei costi. Tale capitale può essere rivalutato a un tasso minimo garantito.

POLIZZE INDEX LINKED

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato è direttamente collegato all'andamento del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Questi prodotti possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell'importo dei premi investiti oppure un capitale

minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso di morte dell'assicurato. La garanzia del capitale investito non è solitamente data direttamente dalla compagnia di assicurazione, ma dall'emittente della struttura finanziaria sottostante la polizza, la cui affidabilità creditizia non deve avere ottenuto un rating inferiore ad A - da parte di una primaria agenzia di rating.

ATTENZIONE!

- È evidente il rischio connesso a un investimento azionario: se quando vendo (o sono costretto a vendere) il prezzo da me spuntato è inferiore a quello al quale ho acquistato, ho fatto un pessimo affare; se è superiore avrò guadagnato. Per questo si consiglia di investire in azioni con obiettivi di breve o brevissimo periodo;
- Valutare bene i tempi di utilizzo del nostro risparmio. Occorre avere un quadro preciso dei propri impegni finanziari nel breve e medio periodo: se dobbiamo affrontare una spesa consistente nei prossimi 12 mesi la collocazione dei nostri risparmi non può essere a rischio (azioni) come potrebbe invece essere per i prossimi cinque o sette anni per cui non abbiamo preventivato grosse uscite finanziarie.
- La quota di investimento in capitale di rischio deve rappresentare una frazione (10-25%) dei nostri risparmi. Per decidere quanto investire in prodotti "rischiosi", dobbiamo chiederci: "Di quanto potrò non aver bisogno per i prossimi quattro o sette anni?" Non è male, poi, inserire nella valutazione qualche spesa imprevista;
- Occorre poter disporre di una quota di riserva per intervenire in caso di successivo calo del valore dei titoli azionari acquistati;
- Ricordarsi che quando ci arriva la "soffiata riservatissima" (operatori, newsletter, borsino, giornali, amici "ben informati", ...) chi doveva sapere e agire ha saputo e agito molto prima di noi, specie in un mercato finanziario ristretto come quello italiano;
- Se il nostro investimento sta andando bene, liquidiamolo per tempo, anche contro il nostro istinto: aspettare il picco massimo significa incappare nella inversione di tendenza;
- Nel mercato azionario aver fretta di entrare o di uscire può non essere conveniente;
- Attenzione a non essere presi dalla sindrome del gioco d'azzardo, con

le prime vincite che ci spingono a più alte puntate;

- Sui mercati azionari è consigliabile usufruire dei consigli degli esperti (di fiducia e professionalmente sperimentati), e non incorrere in bruschi risvegli e lasciare sui mercati parte dei nostri risparmi;
- Mettere alla porta chi cerca di convincervi a collocare i vostri risparmi osannando rendimenti passati e prevedendone di futuri.

L'INDEBITAMENTO

IL PRESTITO IN DENARO: CIOÈ I TASSI DI INTERESSE

L'interesse rappresenta un concetto noto fin dall'antichità, tuttavia una definizione precisa, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo giuridico è recente. Secondo il pensiero giuridico, sono interessi i beni ricevuti come corrispettivo del godimento della propria cosa da parti di altri. Secondo il pensiero economico, l'interesse è il corrispettivo per la rinuncia della definizione di "prezzo del denaro". È il corrispettivo che si paga per utilizzare il denaro altrui. Gli interessi si distinguono in corrispettivi, moratori e compensativi.

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI

Sono gli interessi dovuti quale prezzo per l'utilizzo del denaro e riguardano crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro. Questi interessi sull'uso del denaro vengono calcolati con un'espressione aritmetica definita tasso. Il tasso è il rapporto percentuale tra l'interesse e il capitale preso o dato in prestito. Questo tasso può essere legale o convenzionale. Il tasso di interesse fissato è il rapporto percentuale tra l'interesse e il capitale preso o dato in prestito. Il tasso di interesse fissato dalla legge si chiama tasso legale. La legge fissa il cosiddetto saggio degli interessi legali per ogni singolo anno con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si deve riferire. Il tasso legale degli interessi può essere modificato dalle parti, con accordo che deve risultare per iscritto. Se l'accordo non è provato per iscritto, si applica il saggio di interesse legale. Le parti possono fissare un tasso di interesse in deroga a quello fissato dalla legge. In questo caso si dice tasso convenzionale.

IL TASSO SOGLIA (USURARIO)

La legge 108 del 1996, che ha introdotto norme in materia di usura, ha stabilito l'introduzione del limite oltre il quale non è possibile andare nella fissazione del tasso convenzionale. Tale limite è il cosiddetto tasso soglia usurario, oltre il quale gli interessi si intendono usurari, anche ove ci fosse stato l'accordo delle parti. Il Ministero dell'Economia e della Finanza rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TAEG) di varie categorie di finanziamento e fissa il tasso soglia: il tasso soglia usurario è formato dal tasso effettivo globale medio aumentato del 50%.

Chiunque presti denaro ad un interesse che supera il tasso soglia usurario commette reato di usura e la clausola del contratto è nulla e non sono dovuti interessi.

Si intendono "usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Questo significa che se, a causa delle oscillazioni del tasso d'interesse, un contratto prevede un tasso di interesse diventato usurario successivamente alla sua stipula, non c'è usura ma solo l'obbligo di ridurre il tasso applicato per le rate a venire.

Si dicono Interessi Compensativi gli interessi dovuti nei contratti di scambio, quale prezzo per il mancato utilizzo del bene prima del ricevimento della controprestazione. La differenza sostanziale, rispetto agli interessi compensativi, risiede nel fatto che il credito non è ancora liquido ed esigibile. In caso di ritardo nei pagamenti, è prevista l'applicazione dei cosiddetti Interessi Moratori.

Gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della mora. L'interesse di mora è pari all'interesse legale, a meno che prima della mora fossero dovuti interessi in misura superiore a quella legale. In questo caso, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

L'ANATOCISMO: QUANDO PAGHIAMO INTERESSI SULL'INTERESSE!

Con il termine anatocismo, viene chiamato il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, ossia la produzione degli interessi sugli interessi. Gli interessi sugli interessi scaduti sono un effetto automatico del contratto, ma deve essere frutto di un accordo contrattuale tra le parti stipulato prima della loro scadenza e comunque sempre che si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi.

In mancanza di accordo, secondo il codice civile, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale. I patti successivi non possono avere effetto retroattivo.

L'interesse anatocistico applicato è pari all'interesse legale. Nelle operazioni in conto corrente bancario, deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Coloro che ritengono di aver subito danni, in conseguenza dell'operare del fenomeno dell'anatocismo, potranno rivelarsi sugli enti scorretti grazie all'ormai storica sentenza numero 21095 del 4 novembre 2004, della Corte di Cassazione, che condanna coloro che hanno praticato l'illecito dell'anatocismo al rimborso delle somme estorte illegalmente, e al riconoscimento di un opportuno risarcimento dei soggetti raggirati.

Questa parte legata ai risarcimenti è di notevole importanza, poiché alla sentenza di cui sopra viene riconosciuto un effetto retroattivo, tale che sarà possibile chiedere il rimborso delle somme percepite illegalmente anche prima del termine del 22 aprile 2000.

La modalità di richiesta di rimborso consta di alcune specifiche procedure così riassumibili:

- Bisogna, innanzitutto, provvedere all'invio dell'imprescindibile lettera raccomandata alla propria banca di riferimento specificando, come oggetto della richiesta, il rimborso delle somme indebitamente percepite sino al termine di riferimento su indicato, più le spese a queste direttamente collegate;
- Nel caso di esito negativo della suddetta richiesta, occorrerà rivolgersi ai collegi legali delle associazioni di tutela e ricorrere, se la richiesta non supera i 2500,00 euro, al Giudice di Pace; in caso contrario, si ricorre al Tribunale;
- Per cifre di elevata entità si consiglia di far riferimento a un consulente tecnico-contabile, il quale potrà essere di parte o anche nominato d'ufficio dal giudice. Il giudice potrà, inoltre, decidere una compensazione delle spese di lite.

Infine, tenuto conto della sentenza numero 55 del 1 giugno 2007, del Giudice di Pace di Agnone, si suggerisce calorosamente di procedere, ove sia ritenuto possibile, anche alle richieste di rimborso per reati di anatocismo concernenti conti correnti aperti successivamente all'anno 2000.

IL CREDITO AL CONSUMO

È la moda degli ultimi anni, “compri oggi, paghi tra sei mesi delle “minirate” di cui non ti accorgerai nemmeno!”, e così le famiglie si indebitano per il televisore maxischermo che in realtà non potrebbero permettersi.

Per credito al consumo si intende, infatti, la concessione di dilazione di pagamento, dietro finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica, il consumatore quindi.

Questo tipo di credito può essere concesso solamente da una banca, da una finanziaria o da soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo. L'importo del credito al consumo è compreso tra i 154,94 e i 30.987,41 euro. Le garanzie che vengono chieste al consumatore per accedere al credito al consumo sono abbastanza limitate; tipicamente, è sufficiente che il richiedente abbia un reddito, meglio se da lavoro a tempo indeterminato o nella Pubblica Amministrazione, un conto corrente e non sia iscritto nella lista dei cattivi pagatori.

Per quanto riguarda le varie operazioni di finanziamento, il consumatore deve essere informato sulle condizioni proposte. Le banche e le società finanziarie devono indicare i tassi di interesse applicati nonché i prezzi a tutte le operazioni relative ai servizi che vengono offerti.

Queste informazioni si trovano in due documenti: gli avvisi sintetici che vengono affissi sulle pareti presso locali aperti al pubblico delle banche e società finanziarie e i fogli informativi analitici, che sono a disposizione del cliente qualora vogliono portarli via.

Il contratto di credito al consumo deve essere redatto in forma scritta e una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore.

Nel contratto devono essere indicati:

- l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
- il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che il costo totale del credito espresso in percentuale annua del credito concesso;

- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi devono contenere, a pena di nullità: la descrizione analitica dei beni e dei servizi; il prezzo d'acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento di proprietà, nei casi in cui il passaggio di proprietà non sia immediato.

Nei casi di assenza o nullità delle clausole valgono le seguenti regole: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e della Finanza; la scadenza del credito è a trenta mesi; nessuna garanzia o copertura assicurativa è costituita a favore del finanziatore.

Per quanto concerne il diritto di recesso, i consumatori avranno diritto a un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza fornire alcuna motivazione.

Questo periodo di tempo scatterà al momento della conclusione del contratto o da quando il consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali, se quest'ultimo riferimento è successivo al giorno della stipula.

Esercitando il diritto di recesso il debitore dovrà pagare al creditore il capitale (se già erogato) e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi saranno calcolati in base al tasso debitore pattuito, mentre il creditore avrà diritto a nessun altro indennizzo, tranne eventuali spese non rimborsabili che il creditore ha dovuto pagare alla Pubblica Amministrazione. Per cui nessuna penale in caso di recesso, né spese di istruttoria gonfiate a dismisura.

Il consumatore ha la facoltà di adempire in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento in via anticipata ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

Il soggetto finanziatore avrà soltanto diritto a un opportuno indennizzo che non potrà superare l'1% del capitale residuo rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.

Nei contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive. L'art. 42 del Codice del Consumo prevede che nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

A ciò possiamo aggiungere le nuove più intense restrizioni volte a permettere l'esercizio del credito al consumo solo a quei soggetti dotati di un'effettiva professionalità e serietà, unite a un più rigoroso sistema di controlli. Le nuove norme si applicheranno a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75 mila euro.

La vigilanza sul rispetto delle norme indicate è affidata alla Banca d'Italia in relazione ai contratti stipulati da banche e finanziarie e al Ministero dell'industria in relazione ai contratti stipulati con i fornitori.

ENTI DI VIGLIANZA E TUTELA DEL RISPARMIO

L'Italia è stata funestata negli ultimi anni da una serie di scandali finanziari a partire dalla questione di bond argentini, Parmalat, Cirio, ecc. fino al recente crollo delle Lehman Brothers e degli altri titoli cosiddetti "tossici". Questi avvenimenti hanno scosso la fiducia dei risparmiatori. Tali fenomeni sono un chiaro segno del difetto di funzionamento dei sistemi di controllo. In particolare è compito della Banca d'Italia vigilare sul contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, mentre la CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Per arginare i gravi fenomeni indicati è stata approvata la legge 28 dicembre 2005 n. 262 (è entrata in vigore il 12 gennaio 2006).

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI

La legge sul risparmio, come viene chiamata, introduce numerosi cambiamenti in materia societaria e finanziaria con l'intento di proteggere i risparmiatori e disciplinare il mercato finanziario.

È parzialmente riformata la Banca d'Italia. Il mandato del Governatore è ora a termine: dura in carica sei anni con possibilità di un solo rinnovo. Sono contemplate forme di coordinamento e collaborazione tra le autorità di vigilanza. È modificato il Testo Unico bancario, prevedendo, tra i vari aspetti, che per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, debba essere pubblicizzato il tasso effettivo globale medio (Tegm), che deve essere computato secondo le modalità previste per la determinazione del Taeg (tasso annuo effettivo globale) nel credito al consumo. È il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Il governo è delegato ad adottare alcune misure a tutela dei risparmiatori lesi. In particolare, sono previste procedure di conciliazione e arbitrato dinanzi alla Consob per la decisione delle controversie tra i risparmiatori e gli intermediari bancari e finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Nel caso in cui tramite le indicate procedure sia accertato l'inadempimento da parte delle banche o degli intermediari finanziari è disposto un indennizzo, fatto salvo il diritto di agire dinanzi al giudice ordinario per l'integrale risarcimento del danno. È altresì prevista l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori destinato all'indennizzo, nei limiti della disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, accertati con sentenza passata in giudicato, causati dalla violazione delle norme che regolano l'attività degli intermediari.

**“CHIUNQUE, FUORI DEI CASI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 643, SI
FA DARE O PROMETTERE, SOTTO
QUALSIASI FORMA, PER SÉ O
PER ALTRI, IN CORRISPETTIVO DI
UNA PRESTAZIONE DI DENARO
O DI ALTRA UTILITÀ, INTERESSI O
ALTRI VANTAGGI USURARI, È
PUNITO CON LA RECLUSIONE DA
UNO A SEI ANNI E CON LA
MULTA DA TREMILAVENTOTTO
EURO A
QUINDICIMILAQUATTROCENTON
OVANTATRE EURO”**

L'USURA

Il prestito di denaro richiedendo interessi, anche considerando beni, mobili o immobili, eccessivi, è un reato. Il Ministero del Tesoro, trimestralmente individua il Tasso Soglia, ovvero la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre da considerarsi usurari. Il tasso di usura è previsto dall'art. 644 del codice penale, il quale stabilisce che:

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da tremilaventotto euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro”.

L'usura si configura, quindi, non solo nel caso di prestiti di denaro, ma anche quando l'usuraio si fa dare o promettere altri beni, spesso immobili, per mezzo di scritture private o atti pubblici. Commette il reato di usura anche il mediatore che procura una somma di denaro o altra utilità, facendosi dare o promettere, a sé o ad altri, per l'attività di mediazione, un compenso usurario. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al limite indicato dai decreti ministeriali, quando avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, i vantaggi o compensi risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.



Il reato di usura è aggravato con pene aumentate da un terzo alla metà:

1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5. se il reato è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, è istituito il "Fondo di Solidarietà per le Vittime dell'Usura". Il detto fondo, con le modifiche apportate dalla Legge 3/2012, è ora confluito nel "Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati di tipo Mafioso, delle Richieste Estorsive e dell'Usura". Il nuovo art. 18-ter della Legge 3/2012 affida agli enti locali specifiche funzioni di sostegno alle attività economiche in funzione antiestorsiva prevedendo il possibile esonero da tributi o canoni locali in favore di imprenditori che subiscono eventi lesivi volti a costringerli al pagamento del "pizzo".

SI COMINCIA CON L'INDEBITAMENTO

L'anticamera dell'usura è l'indebitamento. Non è certamente automatico che chi si trova in questa area a rischio diventi vittima d'usura: lo diventa solo se a questa situazione si aggiunge l'errore di rivolgersi a persone spregiudicate che ci promettono un aiuto inverosimile. Bisogna riuscire ad aver ben presente, anche nelle situazioni disperate, che colui che offre denaro con interessi sproporzionati o superiori ai limiti previsti dalla legge è solo uno che si arricchisce sulla pelle della povera vittima. Anche se il prestito usuraio, quindi, può costituire un rimedio (ad esempio, evita il protesto di un assegno), esso è sempre provvisorio e avvia la vittima a una sicura rovina. L'errore può manifestarsi in vari modi: contando solo sul denaro avuto in prestito da una banca (è opportuno, invece, avere sempre un proprio capitale da rischiare); attraverso un errore di valutazione di chi vuole sviluppare la propria attività in un settore

o in un momento di crisi; attraverso una sopravvalutazione delle proprie capacità; nell'incapacità a mantenere un rapporto equilibrato tra il proprio reddito e il tenore di vita. L'usura contiene in sé un paradosso: soggetti ritenuti non affidabili dal sistema bancario, e per tale ragione respinti e costretti a rivolgersi al prestito usuraio, in realtà si dimostrano in grado di corrispondere, spesso per anni, interessi elevatissimi. Il rapporto tra l'usuraio e la vittima è un rapporto di dipendenza da parte dell'usuraio nei confronti dell'usuraio. Se si vuole aiutare chi è usurato, pertanto, in primo luogo bisogna spezzare la dipendenza: non si può aiutare chi definisce il suo usuraio come qualcuno che gli ha voluto bene o colui che l'ha aiutato; se si offre del denaro a chi si trova in questa situazione gli si aggravano i problemi.

L'IMPORTANZA DI DENUNCIARE L'USURAI

La denuncia è il primo passo per uscire dai casi di usura. Essa, infatti, è la garanzia che si spezza il legame di dipendenza e si passa attraverso la denuncia penale, dà maggiori certezze che la vittima non tornerà più sotto usura perché non si troverà mai qualcuno che dà i soldi a chi ha denunciato.

La denuncia, pertanto, deve essere considerata come un'arma di cui l'usurato può disporre contro il proprio usuraio. Essa, infatti, permette alla vittima di ottenere una protezione e di agevolare il suo reinserimento sociale, attraverso il ricorso agli strumenti di solidarietà. Importante, naturalmente, che la vittima non informi l'usuraio della denuncia presentata, che non gli prospetti nemmeno il proposito di presentarla, perché in questo modo agevolerebbe l'attività di inquinamento delle prove.

Ogni persona che ha notizia di un reato può farne denuncia all'Autorità Giudiziaria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza). Con la denuncia si aprono una serie di azioni che aiutano il cittadino a uscire dal tunnel dell'usura. Con la denuncia all'A.G. si ottiene:

- sospensione immediata dei pagamenti dell'usuraio;
- sequestro dei titoli;
- inibizione o sospensioni delle azioni esecutive;
- accesso al fondo di solidarietà vittime dell'usura;
- la possibilità di azioni civili per la rescissione dei contratti usurari.

È importante sapere che, nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento), è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero delle somme di denaro, dei beni e delle utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Inoltre, si deve sapere che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

La vittima ha la possibilità di chiedere la sospensione della pubblicazione e la cancellazione del protesto dei titoli (è sufficiente che si dichiari vittima dell'usura, che risulti parte offesa in un procedimento per tale reato, che abbia assunto delle obbligazioni cartolari protestate in un contesto di usura, che l'imputato sia stato rinviato a giudizio e che si presenti una domanda al presidente del tribunale).
Sussiste la possibilità di ottenere mutui agevolati.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

Prevenire è sempre la migliore cura. In questo senso l'impegno delle istituzioni è fondamentale ma non risolutivo. È necessario che la persona ponga in essere una severa disciplina di recupero e di ristabilimento economico, nella consapevolezza che dovrà rinunciare a molte cose.

Esistono nel nostro Paese numerosi strumenti per sostenere le persone che si trovano in momentanea difficoltà economica o che semplicemente non hanno accesso al credito. Molti enti locali (Regioni, Province e Comuni) hanno previsto dei fondi in favore di queste persone o società. A livello statale, oltre al Fondo di Solidarietà, è stato istituito un Fondo per la Prevenzione del Fenomeno dell'Usura (ex art. 15 L.108/96).

Questi fondi sono stati istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali, dagli ordini professionali, dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Le fondazioni e le associazioni prestano garanzie alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati dal Ministero e nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito. I criteri generali sono i seguenti: effettivo stato di bisogno del richiedente, stato di difficoltà che ha determinato l'indebitamento, effettiva capacità di rimborso del prestito, in base al reddito o alla situazione patrimoniale.

Per presentare la domanda per accedere a tali fondi, è necessario consultare le relative organizzazioni, le quali hanno ciascuna un proprio regolamento che deve essere di accesso pubblico. Coloro che si trovano a rischio usura e nello stesso tempo sono in possesso dei requisiti sopra descritti, possono rivolgersi alle organizzazioni che gestiscono tali fondi. Queste organizzazioni istituiranno la domanda e, qualora la ritengano meritevole, inviano una lettera alla banca convenzionata per l'erogazione di un mutuo a tasso agevolato. Il pesante limite di questo strumento sta nel fatto che le banche mantengono un potere discrezionale nella concessione di tali prestiti, inficiando molto spesso l'opera meritoria delle associazioni.

IL FONDO DI PREVENZIONE

La prima cosa che bisogna comprendere è, innanzitutto, la problematica di base: il tutto nasce dal fatto che il soggetto richiedente, a causa della propria situazione non proprio rosea, si vede negare il prestito dai tipici operatori del credito, quindi, per poter ottenere liquidità si rivolge inevitabilmente agli usurai. Da qui, la necessità di un opportuno intervento, al fine di evitare tale passaggio obbligato.

Proprio in merito a tale fattispecie, si può far riferimento alla normativa nazionale di prevenzione all'usura, facente capo all'articolo numero 15 della legge 108 del 1996.

Con tale disposto, si è provveduto all'istituzione di un apposito fondo di prevenzione.

Il fondo di prevenzione, in sostanza, eroga due tipi di contributi: il primo contributo è destinato ad appositi fondi speciali costituiti da confidi, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali; tali fondi sono destinati a garantire le banche e gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti alle piccole e medie imprese in difficoltà.

Destinatari dei finanziamenti dei fondi anti-usura confidi sono le piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, nozione, quest'ultima, di natura prettamente economica, con la quale si indicano le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari al 50% dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio, per mezzo del fondo rischi ordinario, della garanzia. Il ruolo dei fondi di prevenzione dei confidi si risolve, quindi, in un rafforzamento della garanzia fideiussori offerta alle banche disponibili a finanziare soggetti caratterizzati da un'anomala situazione aziendale, tale da rendere il loro accesso al credito legale difficilmente ottenibile per il tramite delle ordinarie condizioni di erogazione.

In altre parole, i Confidi sono organismi con struttura cooperativa e consortile che esercitano in forma mutualistica l'attività di garanzia collettiva dei fidi. L'attività dei confidi si svolge prevalentemente su base settoriale, e ciò permette loro di avere conoscenza approfondita sia delle imprese associate sia del contesto economico in cui operano.

La compartecipazione al rischio dell'impresa garantita da parte di imprenditori dello stesso settore, costituisce un incentivo a mantenere elevata la soglia di attenzione reciproca e riduce la convenienza a sostenere soggetti poco affidabili. Le modalità di adesione a uno specifico confidi sono regolamentate nello statuto dell'organismo. Pur essendoci regole che variano da organismo a organismo, è possibile tracciare comunque alcune indicazioni generali.

La domanda di associazione può essere presentata da imprese che rientrano nella categoria OMI, secondo la definizione UE, e cioè da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore ai 50.000.000 di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43.000.000 di euro. Secondo la legge possono partecipare ai confidi le aziende appartenenti a tutti i settori economici ma, di fatto, i singoli confidi generalmente intendono essere portatori di interessi di specifici settori, inoltre, essi hanno un ambito territoriale locale, per cui l'iscrizione è riservata ad aziende operanti nel territorio di riferimento.

Generalmente possono essere previsti i soci per i seguenti obblighi:

- Versamento di una quota di capitale sociale;
- Versamento di una quota per la costituzione del fondo utilizzato dal confidi nelle operazioni di garanzia;
- Rilascio di fideiussione a copertura della garanzia collettiva prestata a favore dei singoli soci;
- Versamento di un contributo annuale.

Il secondo contributo destinato alle fondazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze; tali risorse sono utilizzate per garantire le banche e gli intermediari finanziari a fronte della concessione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli, incontrano difficoltà di accesso al credito.

Per accedere al Fondo e poter ottenere garanzie, il Ministero del Tesoro ha individuato alcuni criteri guida che dovranno seguire i garanti per valutare la meritevolezza del richiedente:

- Effettivo stato di bisogno del richiedente e serietà della ragione dell'indebitamento;
- Capacità di rimborso del finanziamento concesso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- L'entità dell'importo complessivo debitorio a carico del richiedente deve rientrare entro limiti di garanzia, cioè 25.800 euro circa.

Il Fondo si rivolge esclusivamente alle famiglie, non imprese, che si trovano in situazioni di difficoltà economica (sovraindebitamento) e che per questa difficoltà non sono più in grado di coprire con le loro entrate mensili tutte le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.

Il Fondo di prevenzione usura gestito da Adiconsum opera a livello nazionale, pertanto tutti coloro che si trovano nella situazione sopra descritta, possono rivolgersi direttamente alla sede nazionale della medesima associazione.

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, è istituito il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura". Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse, di durata non superiore a dieci anni, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del reato di usura, avendo sporto denuncia, risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Dal Fondo sono escluse le famiglie e i lavoratori dipendenti. Questa è, purtroppo, una grave lacuna della legge. La concessione del mutuo è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il termine per la presentazione della domanda è di centottanta giorni a decorrere dalla data della presentazione della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini. La domanda per la concessione del mutuo può essere presentata solo per i fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996.

Le domande devono essere presentate o inviate, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) nella Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il reato. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il Prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.

La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dalla vittima, deve contenere:

- la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
- l'analitica descrizione dei fatti e l'indicazione della data in cui si sono verificati;l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data e delle modalità con le quali l'interessato ha avuto notizia delle indagini;
- la dichiarazione dell'interessato che non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi e che, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
- l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno, consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, delle sue modalità di riscossione ovvero della sua riferibilità a organizzazioni criminali;
- l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo e dei tempi di restituzione ed eventualmente delle modalità di erogazione della stessa;
- l'indicazione della somma eventualmente richiesta a titolo di anticipazione con la specificazione dei motivi d'urgenza.

Alla domanda deve essere allegato:

- ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;
- il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, per le sue modalità di riscossione o per la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori danni per perdite o mancati guadagni. A questo fine, l'interessato deve fornire elementi di prova sulle cause che hanno terminato il maggior danno;

- un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale;
- in caso di richiesta provvisoria, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza. La condizione per accedere ai benefici è che la vittima denunci all'autorità giudiziaria gli usurai e collaboratori attivamente al perseguimento del reato. La denuncia è necessaria perché spezza il cordone che lega la vittima al carnefice e rende efficace l'aiuto; sostenere chi continua a essere vittima d'usura comporta il rischio che il denaro finisca nelle tasche dell'usurario. Quando si denuncia, inoltre, diminuisce il rischio di violenza: le intimidazioni avvengono sempre all'interno della relazione usuraria, per superare resistenze ed esitazioni. Denunciando si corrono meno rischi e si è più sicuri.

LE AZIONI CIVILI CONTRO I CONTRATTI FRUTTO DI USURA

In qualunque contratto, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c). L'azione di nullità è imprescrittibile. Se il contratto è stato eseguito in tutto o in parte, la vittima ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato e al risarcimento dei danni. Oltre che con l'azione di nullità, il contratto può essere invalidato con l'azione di rescissione per lesione (art. 1448 ss. c.c). Ciò si realizza quando c'è sproporzione tra la prestazione e la controprestazione e questa è dispensa della stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.

L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La rescissione del contratto fa venir meno gli effetti dello stesso e determina il risarcimento dei danni a favore del soggetto che ha subito il contratto usurario, ma non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. Normalmente l'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, ma nel caso dell'usura, essendo questa un reato, si applica la prescrizione decennale.

Sovente il rapporto usurario tende non solo a ottenere interessi illeciti, ma a impadronirsi di tutti i beni o dell'azienda della vittima. Quando il circolo vizioso dei pagamenti non è più sostenibile, l'usuraio pretende di garantire il debito attraverso la sottoscrizione di scritture private di vendita di immobili o di acquisire la titolarità dell'azienda. Tali atti sono nulli. L'art. 1418 c.c. stabilisce, infatti, che il contratto che preveda vantaggi usurari sia contrario a norme imperative. Inoltre occorre considerare che l'art. 2744 c.c. prevede la nullità del patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento.

STILI DI VITA

La condizione di usura va considerata come una situazione in cui hanno un ruolo centrale comportamenti disfunzionali che contribuiscono a creare le condizioni favorevoli perché l'azione di usura si attivi. Alla base dei comportamenti disfunzionali, asociali o maladattati è verosimile che ci siano aspettative irrealistiche determinate dalla distorsione della percezione del sé, e dalla negazione o dall'errato riconoscimento dei bisogni. Riferendoci alla teoria generale dei bisogni, come delineata da Abraham Maslow, filosofo americano di formazione umanistica, l'attuazione del sé può essere ricondotta alla necessità di soddisfare, in termini motivazionali, individuabili categorie di bisogni attraverso l'attivazione di soluzioni adeguate. Nell'ottica del sistema dei bisogni di Maslow, pertanto, l'accedere all'usura come soluzione a una carenza di denaro può essere ricondotto nella maggior parte dei casi all'esplicitazione di una risposta disfunzionale a uno stato di privazione di bisogni fondamentali (socializzazione, sicurezza, sopravvivenza) indotta da condizioni socio-ambientali sfavorevoli e dal rapporto con esse. In questo senso essa non appare dissimile a risposte disfunzionali ben note quali l'abuso di alcool, di droghe, il gioco d'azzardo o comportamenti che consentono di manipolare la realtà con l'effetto di non riconoscere gli insuccessi o accettare i propri limiti.

EMULAZIONE

Immaginiamo due famiglie vicine di casa. La famiglia 1, benestante, ha un tenore di vita molto elevato, che può permettersi senza alcuna difficoltà economica poiché dispone di ingenti entrate di denaro. La famiglia 2, modesta, ha un tenore di vita molto morigerato, avendo scarse disponibilità economiche. Essa, tuttavia, è costantemente sollecitata dalla visione del modo di vivere della famiglia 1. Questa costante e prolunga sollecitazione, a cui è soggetta la famiglia 2, induce questa famiglia a fare investimenti più grandi di quelli che può permettersi per un meccanismo di emulazione. Questo, naturalmente, porterà a un sovraindebitamento della famiglia 2.

GIOCO

Definiamo giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Caratteristiche essenziali sono quindi il fine di lucro e l'aleatorietà della vincita o della perdita. Per fine di lucro s'intende il conseguire vantaggi economicamente apprezzabili. Per la sussistenza del fine di lucro è essenziale la valutazione dell'entità della posta. Quando questa è minima o non economicamente apprezzabile, il fine di lucro è escluso. Per aleatorietà della vincita o della perdita si intende che questa dipenda interamente o in misura prevalente, rimessa al caso e non all'abilità o alla bravura del giocatore.

Il gioco d'azzardo, secondo il comune sentire, è un fatto riprovevole, in quanto è contrario a un'etica sociale fondata sul risparmio e sul lavoro e in quanto esso rappresenta un elemento di grave turbativa della vita economica e sociale del singolo individuo. In alcuni casi il gioco diventa una vera e propria patologia di dipendenza con effetti drammatici sulla persona, sui beni personali e sulle famiglie. Lo Stato vieta i giochi d'azzardo effettuati da altri, considerandoli contrari all'ordine pubblico e al buon costume, mentre promuove propri giochi d'azzardo di un sistema di monopolio, essendo l'unico soggetto che può realizzare quel prodotto e su cui decide dove si effettua, il costo e le tasse da pagare. Per garantire tale monopolio, lo Stato punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati (anche la propria abitazione), tiene un gioco d'azzardo o lo agevola o ne prende parte, "punendolo" con l'arresto.

Alcune persone sono dipendenti dall'indebitamento, vale a dire, esse non riescono ad avere momenti in cui non pagare rate o debiti. Queste è una vera e propria patologia molto pericolosa, perché può portare a indebitamenti che superano le reali possibilità economiche del soggetto in questione.

La preda dell'usuraio, la persona caduta nella tela dell'usura ha bisogno di una vera e propria ri-educazione finalizzata a ritrovare un progetto di vita personale. La persona, cioè, deve essere supportata nell'individuazione della propria vita, nella ridefinizione delle responsabilità soggettive, e nella promozione della riorganizzazione alle scelte, focalizzata principalmente, ma non solo, all'uso responsabile del denaro.

NUOVI SCENARI

IL TRIANGOLO: USURAI, USURATO, MEDIATORE

Il fenomeno dell'usura generalmente si esprime tramite un rapporto trilaterale tra: l'usuraio, il mediatore e l'usuraio. Vediamo più da vicino questi soggetti. Un momento di difficoltà può capitare a chiunque e quindi siamo tutti potenzialmente possibili vittime. Spesso chi si rivolge all'usuraio non ha accesso al credito legale, per lo più bancario, perché non ha beni immobili da dare in garanzia, o non ha un reddito capace di garantire il prestito, oppure sono persone che hanno protestato un assegno o una cambiale, ma anche semplicemente perché iscritti nelle centrali rischi come cattivi pagatori per un semplice ritardo nel pagamento di rate di mutuo. Chi si rivolge all'usuraio, si è già rivolto ad amici e parenti e non sa più come affrontare la situazione. La necessità di denaro può essere determinata da vari fattori: emergenze familiari, di salute, acquisto di una casa, cerimonie e festeggiamenti (battesimi, cresime, matrimoni, lauree) ma anche fare una vita economicamente sregolata o sopra le proprie possibilità economiche, facendo uso del sistema di piccolo indebitamento o a causa di debiti di gioco. Sono tutte vicende che richiamano al buon uso del denaro e a una adeguata gestione del bilancio proprio, bilancio d'azienda o familiare. Quando si è in difficoltà economica, si deve ridurre il proprio tenore di vita. Questa rappresenta la regola principale e generale, anche se appare banale e scontata.

IL MEDIATORE... L'INSOSPETTIBILE COMPLICE!

Il mediatore è quel soggetto che procaccia nuovi clienti all'usuraio, ricevendo una percentuale sul cliente procacciato. Spesso è egli stesso una vittima di usura e trova clienti per ottenere dilazioni di pagamento o riduzioni del debito. In alcuni casi, questo soggetto non si limita a cercare nuove vittime, ma diventa egli stesso usuraio, praticando il prestito a strozzo per pagare i propri debiti. Normalmente questo avviene quando l'usura è praticata da bande criminali organizzate, ma non è infrequente anche nel caso di singoli usurai. Il mediatore può essere un amico di vecchia data, una persona di famiglia, un conoscente particolarmente rispettato nel suo ambiente. In moltissimi casi, opera da mediatore la vittima di usura nei confronti degli stessi familiari e amici, coinvolgendoli nel vortice dei prestiti, dando denaro o offrendo garanzie. Il consiglio è quello di non prestare soldi a chi è sotto usura. Non serve aiutare la vittima, ma solo ingrassare l'usuraio. L'usura è un cappio da cui non si esce se non con la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Un particolare tipo di mediatore è il funzionario di banca. Questo tipo di mediatore è particolarmente subdolo. In alcuni casi si "limita" a indicare alla vittima l'amico o la finanziaria a cui rivolgersi; in altri casi determina le condizioni di difficoltà della vittima negando un prestito ingiustificatamente o chiedendo, senza una particolare ragione, il rientro

immediato dallo scoperto. In questi casi contattate immediatamente le associazioni antiusura e (con le associazioni) denunciate subito alla Direzione della Banca il funzionario infedele.

L'USURAI

Di norma è un singolo individuo che opera in un determinato territorio. L'usuraio non si presenta come delinquente patentato, anzi spesso pensionati, lavoratori dipendenti, commercianti, amici di famiglia, ecc... Di norma si presenta come un amico, un salvatore, l'unica persona disposta a farti credito quando le banche ti rifiutano il prestito. Comunemente viene definito "cravattaro", proprio per la caratteristica di "strozzare" economicamente le sue vittime. Soggetti interessati a questo tipo di usura sono le famiglie, piccoli commercianti, artigiani, professionisti. Vengono richiesti a garanzia assegni post datati, cambiali, ricognizioni di debiti, beni dati in pegno e vendite fittizie di immobili o dell'attività produttiva. L'usuraio ha come finalità quella di soggiogare completamente la vittima, prendendogli tutti i suoi averi, cercando di coinvolgere nel vortice figli, amici e familiari. Si fermano solo quando non c'è più nulla da prendere o da ottenere. La denuncia rimane l'unico modo per fermarli.

IL "CRAVATTARO" DEI TEMPI ANDATI OGGI HA IL COLLETO BIANCO

L'attività usuraia è svolta da insospettabili professionisti dall'aspetto rassicurante e simpatico. Sono commercialisti, avvocati, agenti finanziari. Questo delinquente si presenta con modi garbati e affascinanti, ma hanno le stesse finalità del vecchio "cravattaro".

Accanto ai singoli individui che praticano l'usura, esistono forme organizzate dedite a questa attività. Sono vere e proprie organizzazioni criminali che operano in determinati ambiti locali. Tale organizzazione si presenta sotto varie forme e con diversi soggetti che hanno vari compiti. Si avvale di insospettabili commercianti, funzionari di banca, imprenditori, commercialisti, avvocati, liberi professionisti in genere. I soggetti a rischio sono commercianti, piccole e medie imprese, giocatori d'azzardo.

DALL'USURAILO DI QUARTIERE ALLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO

Questa situazione è affrontata a partire dalla fine degli anni '80. Nel fenomeno usuraio, cioè, si sono avute interferenze delle associazioni criminali di tipo mafioso, le quali hanno iniziato a far ricorso a tale strumento per indebolire le capacità finanziarie delle piccole e medie imprese commerciali e industriali, sino a portarle a uno stato di crisi che ne consente l'acquisizione del controllo. In questo caso l'attività usuraia è svolta da organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Per tali organizzazioni, l'usura ha diversi interessi, in quanto rappresenta un modo efficace per il riciclaggio del denaro sporco ed è un mezzo per il controllo o l'acquisizione delle attività commerciali o anche di imprese. L'attività svolta dall'impresa criminale diventa una vera e propria attività di carattere parabancario. I principali soggetti vittime di queste organizzazioni sono grandi e piccoli imprenditori, famiglie benestanti, giocatori d'azzardo, commercianti. In particolari aree d'Italia, questo fenomeno è collegato a quello del racket.

...PER UN CORRETTO USO DEL DENARO

Gli obiettivi della presente guida sono molteplici, intende essere un utile manuale per i cittadini che si trovano a fronteggiare situazioni di emergenza finanziaria o anche solamente strumento per chi intenda migliorare il proprio stile di vita finanziario, senza incorrere in sgradevoli sorprese.

A tal fine il presente lavoro intende assicurare:

- l'orientamento per il consumatore sulle possibilità di accesso al credito e sul corretto uso del denaro;
- l'informazione sui costi dei contratti bancari, commerciali e di intermediazione finanziaria;
- l'informazione ai consumatori sulle possibilità offerte dagli enti pubblici e privati per l'accesso a facilitazioni o bonus;
- la prevenzione del sovraindebitamento;
- la tutela al consumatore che abbia problematiche di accesso al credito;
- la tutela del consumatore che abbia problemi di sovraindebitamento con enti pubblici e/o privati.





DIFENDERSI DALL'USURA

GUIDA CONTRO IL SOVRAINDEBITAMENTO E
PER IL CORRETTO ACCESSO AL CREDITO

CODICI E COMUNE DI ALATRI

LO SPORTELLO ANTIUSURA

COMUNE DI ALATRI

P.zza S. Maria Maggiore, 1
03011 Alatri (FR)

Tel. (+39) 0775.448.1

Fax (+39) 0775.435.108

www.comune.alatri.fr.it

segreteria.sindaco@comune.alatri.fr.it

